

**PREAMBOLO allo Statuto dell'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE
"MONDO DI COMUNITA' E FAMIGLIA"**

dall'Art. 4 della Costituzione Italiana

(...) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Mondo di Comunità e Famiglia è aperta a tutti quelli che vogliono provarci.

Per questo MCF offre opportunità e strumenti.

Non è organo di governo ma luogo di cultura, formazione e accompagnamento.

Luogo di incontro, confronto e azione.

Bruno Volpi

"MONDO DI COMUNITA' E FAMIGLIA"

Art.1 – Costituzione

1.1 - *Ai sensi della legge N°383 del 7 dicembre 2000 e della LR 1/08* è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Mondo di Comunità e Famiglia", da qui in avanti, per brevità "Associazione".

L'Associazione promuove attività di utilità sociale e promozione umana e familiare riferendosi all'originaria e originale esperienza della comunità di Villapizzone di Milano.

1.2 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3 - L'Associazione si caratterizza per:

- democraticità della struttura e parità di genere;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- assenza di fini di lucro: gli utili non possono essere divisi tra gli associati.

1.4 - La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 - L'Associazione ha sede legale a Milano in piazza Villapizzone, 3 .

1.6 - Il Consiglio Generale, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altri comuni.

Art.2 Fondamento Associativo

2.1 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica ed è costituita al fine di svolgere attività di utilità e solidarietà sociale a favore di associati o di terzi con particolare attenzione alle famiglie, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà, dignità e responsabilità degli associati.

L'orizzonte di riferimento è il sentirsi persone accolte e responsabili della intera famiglia umana.

I valori di apertura, accoglienza e condivisione, sono quindi valori radicati nel sentirsi parte della fraternità universale.

Il carisma (la scelta di campo) è l'affidamento gli uni negli altri come valore e strumento che permea la vita e lo stile associativo.

2.2 La Associazione si prefigge di promuovere e accompagnare esperienze di comunicazione, sperimentazione, riflessione e sintesi, tra le varie realtà che si ispirano e si interessano **all'originaria ed originale esperienza della comunità di Villapizzone di Milano** i cui valori sono a fondamento dell'Associazione.

L'esperienza della Comunità di Villapizzone e di altre comunità, gruppi ed esperienze che sono ad essa seguite mostra come sia possibile rispondere al proprio ed altrui bisogno di familiarità e solidarietà nella diversità, intraprendendo e conducendo esperienze e percorsi di vita basati su fiducia, condivisione, solidarietà, responsabilità, apertura, accoglienza, sobrietà. Ascoltare, raccontarsi, stare accanto, vivere accanto caratterizzano lo stile di relazione e di vita.

Vivi, rifletti e racconta è l'invito dell'associazione a quanti vivono esperienze di condivisione e affidamento significative per la loro vita.

2.3 Denominatore comune dell'Associazione è il credere che ogni famiglia e ogni persona abbiano delle ricchezze e delle potenzialità intrinseche che, se ricercate, comprese, elaborate ed espresse, diventano un potenziale di realizzazione in termini di felicità per sé e di disponibilità umana e sociale verso gli altri. L'Associazione crede che queste potenzialità possano diventare forme alternative di organizzazione tra le persone.

2.4 La medesima convinzione è relativa all'intera famiglia umana presente nel mondo: la solidarietà tra gli uomini e donne che abitano oggi il pianeta e quella tra le generazioni, tra chi vive oggi e chi abiterà il mondo futuro, dovrebbero avere le stesse connotazioni del microcosmo familiare di fraternità, cura genitoriale, tradizione di esperienze e patrimonio.

2.5 L'**affidamento** gli uni verso gli altri, tra famiglie e persone e nelle relazioni tra le diverse esperienze, è ciò che fonda e permea l'Associazione stessa, nello stile e nei segni che la distinguono. Affidarsi gli uni gli altri come scelta di campo di ciascuno per la propria vita, come esercizio quotidiano di fiducia reciproca che ha le basi nella consapevolezza che vivere relazioni di familiarità allargata è una sfida e un percorso possibile.

I segni, che identificano l'Associazione pur all'interno di un libero e sovrano cammino sono:

2.5.1 La condivisione, intesa come cultura che riconosce il valore delle persone e che muove le relazioni nelle quali si è impegnati.

Condividere è lasciare spazio all'altro, a partire dal proprio spazio interiore, in modo che lo scambio interpersonale possa realizzarsi. Condividere non solo ciò che abbiamo in comune, ma anche le diversità e le mancanze, condividere la cultura, le risorse economiche, il silenzio, l'imprevisto. Condividere il limite che è connaturato a ciascuno.

Condividere che vuol dire comunicare le proprie esperienze non come assoluto, ma come verità relativa a disposizione degli altri e attingere alle esperienze altrui per andare più a fondo nel proprio cammino di ricerca.

Condivisione come impegno a distinguere senza dividere ed unire senza confondere, come metodo e come stile di vita.

Seme e frutto della condivisione sono la fiducia in se stessi e negli altri, che sostiene ed organizza le persone in cammino.

2.5.2. L'accompagnamento tra famiglie e persone, come reciproco sostegno, come stile e cultura per essere se stessi, per essere famiglia, per essere gruppo, per essere comunità. Accompagnamento attento alla sovranità della famiglia e della persona nelle sue scelte quotidiane, e inteso come affermazione del proprio bisogno dell'altro come elemento imprescindibile per una realizzazione delle più profonde aspirazioni di vita.

2.5.3 L'apertura che significa cuore e menti aperte all'altro nella sobrietà dei sentimenti. Un'associazione aperta fatta di luoghi e possibilità per chi desidera fare un percorso di ricerca interiore con l'accompagnamento discreto di compagni di strada.

2.5.4 L'accoglienza che origina dalla consapevolezza delle povertà proprie e altrui e intesa come libera disponibilità verso l'altro nella sua diversità, nel suo bisogno, nella sua ricchezza.

2.5.5 La sobrietà, come bisogno, come scelta per ricercare la felicità nella semplicità, sia nelle relazioni materiali che in quelle spirituali, nella mitezza dei rapporti tra le persone e nel rispetto dell'utilizzo delle risorse naturali, in un quadro di sostenibilità sul piano sociale ed ambientale.

Sobrietà individuale, di gruppo e di Associazione come impegno per la giustizia, solidarietà concreta con quanti vivono situazioni di bisogno e come superamento di un consumismo fine a se stesso. Tutto questo impone coerenze vecchie e nuove circa gli stili di vita che considerino il risparmio, il riuso e il riciclo tra le possibilità concrete, percorribili e proponibili.

2.5.6 L'impegno personale, come modalità di auto promozione volta alla crescita personale e al servizio del bene comune per affrontare esigenze e problemi. Impegno, sostenuto dalla fiducia nella collettività, in un processo virtuoso di reciproco scambio.

L'Associazione riconosce e incoraggia l'articolazione territoriale fra i medesimi soci, ispirati fattivamente al fondamento associativo. Tale articolazione territoriale si chiama Nodo (vedi art.5).

2.6 Le buone pratiche sono uno strumento ad uso principalmente personale, perchè ognuno confronti se stesso, la propria famiglia, con alcune prassi fruttuose individuate attraverso la rilettura di oltre trent'anni di esperienza. Debbono servire a che ognuno si senta interpellato, si interroghi e ne tragga stimoli. Chi sceglie di camminare in Associazione scommette sulla propria capacità di cambiamento.

Sono un percorso aperto, sintetizzato in un documento che l'associazione aggiorna periodicamente, perchè strada facendo ognuno può e deve contribuire a precisare elementi, aggiornare con la propria esperienza, trovare vie coerenti per situazioni nuove.

Art. 3 - Finalità

3 L'Associazione in considerazione del fondamento associativo che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

3.1 Promuovere la cultura dell'affidamento attraverso forme alternative di abitare, di vivere e di lavorare, come:

- forme di vita comunitaria residenziali e territoriali
- gruppi di incontro con lo stile della condivisione (gruppi di condivisione)
- forme di sinergia tra attività lavorative, comunità e territorio

3.2 Promuovere ricerche, iniziative culturali, seminari, convegni, sperimentazioni, per favorire i valori e le forme di vita che sono al suo fondamento: il mutuo aiuto e l'auto promozione della famiglia, la cultura della sobrietà, dell'accoglienza, della condivisione, l'accompagnamento tra famiglie e persone.

3.3 Promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di genere, di etnia, di credo religioso, di disabilità o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

Art. 4 – Strumenti e attività

4.1 Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati.

4.2 L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

4.3 L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, fondazioni, enti o società aventi scopi analoghi, affini o complementari.

4.4 Per perseguire il fondamento e gli scopi l'Associazione si avvarrà:

4.4.1 di un incontro nazionale con frequenza annuale o biennale denominato **Agorà nazionale**, è il luogo in cui confluiscano le elaborazioni e riflessioni di ogni realtà associativa che vi porta le ricchezze e le difficoltà incontrate nel proprio cammino, aperta a chiunque (associato o meno) sia interessato a partecipare. Tali contenuti vengono socializzati e valorizzati con spirito

critico e costruttivo in relazione al contesto storico in divenire con cui l'Associazione continuamente si confronta;

4.4.2 della articolazione territoriale in **Nodi** (art.5);

4.4.3 dell'accompagnamento e condivisione fra le esperienze associative omogenee; aggregazioni informali regionali o nazionali denominate Cordate in cui gli associati si accompagnano nella comprensione dell'esperienza vissuta : Cordata delle comunità, Cordata dei gruppi di condivisione, Cordata delle esperienze lavorative. Ogni Cordata è invitata a elaborare riflessioni e documenti utili alla comprensione dei percorsi associativi. (Si rimanda a documenti e regolamenti la descrizione delle singole cordate).

4.4.4 della **rivista**, la cui redazione in modo libero e sovrano, testimonia, raccoglie, riflette e racconta l'esperienza dell'Associazione;

4.4.5 degli **strumenti telematici** per comunicare il più efficacemente possibile intorno ad ogni iniziativa che le persone, le famiglie e le varie cordate, ritengono di interesse comune.

4.5 L'Associazione si impegna nelle seguenti attività:

- promozione di incontri di riflessione sui temi: il mutuo aiuto e l'auto promozione della famiglia e della persona, la cultura della sobrietà, dell'accoglienza, della condivisione, l'accompagnamento tra famiglie e persone, l'economia alternativa...
- partecipazione a convegni, incontri e occasioni di scambio con altre realtà associative;
- accompagnamento del percorso delle realtà comunitarie nelle varie fasi della loro vita proponendo percorsi di riflessione e formativi anche con esperti
- accompagnamento dei gruppi di condivisione
- elaborazione di testi di riferimento a partire dalle esperienze

Art.5 Struttura Territoriale dell'Associazione

5.1 La dimensione associativa è vissuta e organizzata territorialmente nei **Nodi**.

I nodi sono aggregazioni caratterizzate da una territorialità, l'elemento aggregante è il "buon vicinato".

I nodi sono quindi il luogo del confronto fra le diverse esperienze degli associati di un territorio; nella condivisione i valori e il fondamento associativo trovano spazio di crescita nel quotidiano.

5.2 I Nodi sono costituiti per volontà di un gruppo di associati e/o di associazioni locali che intendono promuovere il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione in una determinata zona (o territorio) di attività, impiegando le risorse a disposizione, con iniziative di interesse locale e generale, in ottemperanza degli impegni assunti dagli associati con la loro adesione all'Associazione.

I nodi sostengono l'esperienza associativa in quel territorio, promuovono la nascita di nuove realtà: comunità, gruppi di condivisione, realtà lavorative e altro.

5.3 I nodi, per evitare forme di auto-referenzialità e di auto-sufficienza, coltivano la dimensione associativa comune, una storia e un dono più grande dove "insieme si può" e si confrontano con le altre realtà esistenti nel territorio che operano in settori affini.

5.4 Un nodo è tale con il riconoscimento del Consiglio Generale

Art. 6 – Gli associati

6.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che desiderano intraprendere un cammino di ricerca su di sé e che in segno di condivisione dei valori espressi nel fondamento associativo sottoscrivono il presente Statuto in segno di fattiva adesione al fondamento stesso. L'Associazione considera associata l'intera famiglia nella persona di uno dei suoi componenti che ne faccia espressa richiesta, nel senso di riconoscere la famiglia stessa come destinataria e beneficiaria delle attività associative.

6.2 Possono fare parte dell'Associazione, nella persona di un solo rappresentante, persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

6.3 Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, è esclusa qualsiasi forma di voto limitato o plurimo.

6.4 Il numero degli associati effettivi è illimitato.

6.5 Le attività svolte dagli associati a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato.

6.6 L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

6.7 Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 7 - Criteri di ammissione

7.1 L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Consiglio Generale.

7.2 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Generale su domanda scritta del richiedente che in essa dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto dell' associato.

7.3 All'atto dell'ammissione l'associato si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Generale ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.

Non è ammessa la figura della persona associata temporaneamente. La quota associativa è intrasmissibile.

7.4 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e i regolamenti interni.

7.5 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Generale.

Art.8 – Perdita della qualità di associato

8.1 La qualità di associato si perde per:

- dimissioni volontarie,
- decesso,

- esclusione.

8.2 L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Generale con deliberazione obbligatoriamente motivata, nei casi di:

- comportamento gravemente contrastante con gli scopi statutari;
persistente violazione degli obblighi statutari;
- morosità.

Art. 9 Diritti e doveri degli associati

9.1- Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

9.2 Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. La quota a carico dei soci è deliberata dall'Assemblea. E' annuale, non è trasferibile, non è ripetibile. Ciascun associato è tenuto a contribuire dalla delibera che ha determinato la sua ammissione.

Art. 10 - Patrimonio ed Entrate

10.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

10.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati ;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- eredità, donazioni e legati;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse a quelle istituzionali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Art. 11 - Organi sociali dell'Associazione

11.1 Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati
- Il Consiglio Generale;
- Il Presidente e il Vice Presidente

- Il Comitato di Servizio

Possono essere istituiti:

- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori o il Revisore

11.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 12 – Assemblea degli associati

12.1 L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci. E' presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato.

12.2 Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti gli associati iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

12.3 All'Assemblea possono essere invitate persone ed organizzazioni che pur non essendo associate, e non potendo esercitare diritto di voto, possono apportare un contributo alla crescita culturale dell'Associazione.

12.4 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

12.5 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

12.5.1 La convocazione può avvenire anche quando lo richieda un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

12.5.2 L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

12.5.3 Le deliberazioni l'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti con voto palese tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Generale;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Generale per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo annuale a carico degli associati

12.6 L'Assemblea straordinaria

- approva le eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti in prima convocazione o con la presenza della metà + uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.

12.7 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente

nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

12.8 L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno e la sede ed è inviato individualmente tramite posta elettronica agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico tramite pubblicazione sugli strumenti dell'Associazione di cui al punto 4.4.5 di questo statuto nonché tramite affissione nella sede sociale. All'atto della domanda di adesione, l'associato sprovvisto di posta elettronica deve esplicitare la richiesta che le convocazioni gli pervengano per iscritto, cosa che gli deve essere garantita. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

12.9 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 12.6.

12.10 Ciascun associato può essere portatore al massimo delle deleghe di 3 associati

Art. 13 - Il Consiglio Generale

13.1 - Il Consiglio Generale è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di cinque ad un numero dispari massimo di componenti che non può essere superiore a 1/10 del numero degli associati. L'Assemblea determina di volta in volta il numero dei componenti il Consiglio Generale. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

13.2 - Il Consiglio Generale nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente e nomina il Tesoriere.

13.3 - Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi dandone ampia pubblicità e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni, e può partecipare come uditore qualsiasi associato.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Generale e questo deve essere pubblicizzato.

13.4 Il Consiglio Generale:

- ha la funzione di coltivare, custodire e promuovere il fondamento associativo a favore di tutta l'associazione e di tutte le esperienze e le persone che alla associazione si rivolgono anche attraverso l'eventuale delega al Comitato di Servizio;
- si riunisce per ascoltare, sintetizzare, rilanciare, organizzare il confronto e la condivisione di tutti;
- definisce il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo proposte dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- organizza l'Agorà nazionale;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- delibera sulla costituzione di nuovi nodi;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo;
- elegge il Presidente e il Vice Presidente;

- elegge al proprio interno, se necessario, il Coordinatore Generale dell'Associazione che avrà il compito di gestione operativa dell'Associazione secondo indicazioni all'uopo definite dal Consiglio Generale stesso;
- nomina il Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Generale oppure anche tra i non associati;
- delibera in merito all'ammissione e all'esclusione di associati;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di ineludibile necessità e di improrogabile urgenza;
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- nomina se necessario, commissioni tematiche per sviluppare e promuovere i diversi aspetti associativi;
- delibera e aggiorna i Regolamenti Interni dell'Associazione che dovranno fissare le norme per il buon funzionamento dell'Associazione;
- delibera eventuali operazioni o categorie di operazioni per il compimento delle quali è richiesto l'intervento necessario, oltre che del Presidente, del Vicepresidente o di altro componente all'uopo nominato.

13.5 Il Consiglio Generale nomina tra i propri membri, i membri del Comitato di Servizio che ha il compito di ordinaria amministrazione. Le riunioni del Comitato di Servizio devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

13.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Generale effettuate per cooptazione nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 14 - Presidente

14.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale tra i componenti a maggioranza dei voti.

14.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e dell'eventuale Comitato di Servizio;
- nei soli casi previsti dall'art.13.4 assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Generale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

14.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal VicePresidente. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

14.4 Nei casi previsti dall'ultimo periodo dell'art.13.4 il Vicepresidente o l'altro componente designato allo scopo dal Consiglio Generale, ha la firma abbinata a quella del Presidente.

15 Il Comitato di Servizio

15.1 E' composto da un numero variabile di 5, 7 o 9 componenti, tra i quali di diritto il Presidente dell'Associazione, eletti dal Consiglio Generale tra i suoi membri. Esso risponde direttamente al Consiglio Generale ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

15.2 Svolge le seguenti funzioni:

- coadiuva il Consiglio Generale (e il Presidente) nelle sue attività rendendo operative le delibere e le scelte del Consiglio Generale e dell'Assemblea,
- accompagna le commissioni tematiche,
- raccoglie e, ove necessario, affronta le problematiche inerenti alla struttura territoriale,
- accompagna gli associati e li sostiene nei percorsi di comprensione e di attuazione del fondamento associativo e delle finalità dell'Associazione,
- si occupa dell'ordinaria amministrazione.

16 Il Collegio dei Probiviri

16.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone non associate. Due di queste sono nominate dall'assemblea e restano in carica tre anni.

Il terzo componente del Collegio dei Probiviri è nominato di volta in volta dagli altri due componenti al momento dell'affidamento della decisione sulla controversia al Collegio. Le funzioni del terzo componente cessano dopo la decisione della controversia.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

16.2 Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione in tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo.

16.3 Le parti in causa propongono il ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notizia della controversia o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

16.4. Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza pro bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata o altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

16.5 Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio generale, con particolare riferimento alla mancata ammissione dell'associato, o all'esclusione di esso;
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più associati;
- c) dirimere le controversie riguardanti gli associati anche nell'ambito delle esperienze di vita residenziale o territoriale. Il collegio deciderà come arbitro, senza obblighi di procedura, nel rispetto del diritto al contraddittorio;
- d) dirimere vertenze e questioni sorte tra organi statutari.

Art. 17 - Bilancio

17.1 Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Generale, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

17.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

17.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

17.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

17.5 - E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 18 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

18.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione o con la presenza della metà + uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

18.2 - Lo scioglimento dell'Associazione è approvato con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. In caso di scioglimento, cessazione ed estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale sentiti gli organismi o enti pubblici previsti dalla legge sulla materia. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.